



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER OTTOBRE 2013

● INPS

PENSIONAMENTO PRIMA DEL 62° ANNO: PENALIZZAZIONE E DONAZIONE SANGUE

Gli organi di stampa hanno portato all'ordine del giorno il tema delle penalizzazioni per quanti accedono alla pensione in età inferiore a 62. E' noto che dal 2018 tutti subiranno questa penalizzazione se otterranno la pensione con decorrenza anteriore al 62° anno.

Fino al 2017 la penalizzazione si applica solo in taluni casi. Si applica in particolare qualora nell'arco del periodo contributivo siano presenti contributi maturati **non esclusivamente** da prestazione effettiva da lavoro, **inclusi però** i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio e malattia e per cassa integrazione guadagni ordinaria. Si applica la penalizzazione invece, a titolo di esempio, in presenza di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità, maternità facoltativa, prolungamenti contributivi per invalidi, permessi straordinari per la legge 104, ecc.

La materia in verità non è ancora stata pienamente chiarita e sono anche in corso ipotesi legislative per dirimere molti aspetti controversi sia sul versante interpretativo che giuridico. E' stato posto **il problema dei donatori di sangue** che, come è noto, per le giornate di permesso godono di accredito figurativo, accredito che comporterebbe la penalizzazione. In realtà non è detto che questa contribuzione almeno nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti privati comporti penalizzazione perché con l'assenza di una o due giornate non viene meno il contributo settimanale ma, prima ancora che la questione fosse oggetto di chiarimento da parte degli enti previdenziali competenti, è intervenuta una modifica legislativa che ha risolto il problema.

Infatti ai periodi figurativi che non sono rilevanti per la penalizzazione sono state aggiunte anche le assenze per "la donazione di sangue e di emocomponenti come previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 21.10.2005, n.219". Si tratta di una norma inserita nel decreto legge 31.8.2013 n. 101 che, al momento non è ancora definitiva poiché il decreto non è ancora stato definitivamente convertito in legge. Vedremo l'evoluzione delle disposizioni che riguardano la materia.

● INPS

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA IN UN'UNICA SOLUZIONE DELL'ASPI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO AUTONOMO

L'INPS, con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013, fornisce le istruzioni operative circa la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, degli importi non ancora percepiti delle prestazioni ASPI e mini ASPI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo.

In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il decreto ministeriale attua le disposizioni di cui all'art.2 comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 - prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASPI o mini ASPI possa richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi del relativo

trattamento non ancora percepiti, al fine **di intraprendere un'attività di lavoro autonomo**, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Sono destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpl o mini-ASpl che intendono:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;
- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
- sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpl o mini-ASpl;
- intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di Co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all'indennità di disoccupazione ASPI o mini ASPI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità ASpl o mini-ASpl spettante ma non ancora percepita.

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASPI o mini ASPI devono inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASPI o mini-ASPI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.

● INPS

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - PAGAMENTI ANCORA IN SOSPEO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2013

L'INPS, con il messaggio n. 16140 del 9 ottobre 2013, in base alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, comunica che in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, per le competenze fino al 31 dicembre 2012, concluderà i pagamenti ancora in sospenso e completerà l'erogazione delle provvidenze pendenti, entro e non oltre il 31 ottobre 2013.

● INPS

LAVORATORE IN CIG O IN MOBILITÀ CHE SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA

L'INPS, con messaggio n. 15079 del 25 settembre, ha ricordato alle proprie sedi periferiche che per effetto dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 99/2013 (pluriefficacia delle comunicazioni), la sola mancata comunicazione all'INPS del lavoratore in integrazione salariale o in mobilità riferita allo svolgimento di un'attività lavorativa, non fa perdere il diritto all'integrazione, atteso che la comunicazione del datore di lavoro di assunzione attraverso l'invio telematico del modello Unilav, assolve e comprende tale onere. Ovviamente, l'Istituto provvederà a sospendere o a rideterminare l'importo per il lavoratore interessato.

● INPS

CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI PER LA PENSIONE DI INABILITÀ

Con la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) sono state introdotte modifiche ai criteri di cumulo dei periodi assicurativi, introducendo possibilità migliorative rispetto alle precedenti norme di totalizzazione ovvero alle ipotesi di ricongiunzioni onerose. Le disposizioni di questo tipo di cumulo sono state illustrate nei mesi passati e saranno anche oggetto di trattazione in bloc notes.

Con il comma 240 della medesima legge è stata prevista una disciplina specifica per le pensioni di inabilità. Il testo è il seguente: "240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e' liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni"

L'Inps con la **circolare n. 140 del 3 ottobre 2013**, ha fornito le istruzioni per l'applicazione della normativa suddetta. Si tratta in altri termini della attuazione del criterio di concessione della pensione di inabilità totalizzando tutti i periodi contributivi, anche di diverse gestioni, in deroga al criterio per il quale, se è maturato il requisito in una gestione, non è possibile cumulare i periodi di altre gestioni.

Così se ad esempio è maturato nell'assicurazione generale obbligatoria un periodo di cinque anni di cui tre nel quinquennio, già sufficiente per il diritto alla pensione di inabilità, la pensione di inabilità comporta anche il conteggio di altri eventuali contributi di altre gestioni ai fini della liquidazione di una sola pensione.

In caso di periodi contributivi coincidenti si dovrà tener conto degli stessi una sola volta, ma gli stessi concorrono al calcolo di ciascuna quota di pensione.

La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote:

a) una quota riferita all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;

b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale calcolata aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.

La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.

● INAIL

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

☞ RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

L'Inail, con la circolare n. 50 del 10 ottobre 2013, informa circa la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2013.

In considerazione di ciò, illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

Nel **settore industriale**, la nuova retribuzione annua minima è € 15.983,10, quella massima di € 29.682,90

Nel **settore agricolo** la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro **24.122,02**

Nel settore **industriale** i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

per l'anno 2011 e precedenti	1,0302
per l'anno 2012 e I semestre 2013	1,0000

Nei **settori industriale e agricolo** l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro **2.108,62**.

La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I. Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, **entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati**, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

☞ RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

L'Inail, con la circolare n. 47 del 1° ottobre 2013, informa che a decorrere dal 1° luglio 2013, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è fissato nella misura di 253,04 euro. L'importo è stato determinato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo, intervenuta tra il 2011 e il 2012, pari al 3,02 %.

Le operazioni di conguaglio verranno effettuate con il pagamento del rateo di novembre 2013.

● REGIONE LOMBARDIA

NUOVA TESSERA SANITARIA - CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

Regione Lombardia ha deciso di uniformare, a partire dalla fine settembre 2013, la Carta Regionale dei Servizi (CRS) alla Tessera Sanitaria Nazionale (Carta Nazionale dei Servizi) avviando un progetto che porterà alla progressiva sostituzione della Carta dei Servizi di Regione Lombardia con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le Carte Regionali dei Servizi attualmente in uso che hanno una durata di 6 anni resteranno valide sino alla loro naturale scadenza. La loro sostituzione avverrà progressivamente e molto gradualmente negli anni.

Tutti i cittadini lombardi riceveranno quindi la Carta Nazionale dei Servizi alla naturale scadenza della Carta Regionale in loro possesso.

Al di là del cambio della veste grafica (la nuova carta infatti sarà azzurro-blu), nulla cambia dal punto di vista delle funzionalità e delle modalità di accesso ai servizi.

Al ricevimento della nuova Carta Nazionale dei Servizi (CNS), per accedere ai servizi online, il cittadino dovrà, come avviene oggi per la Carta Regionale, richiedere i codici che autorizzano l'uso della propria Carta (PIN/PUK) presso gli uffici di Scelta e Revoca delle ASL, presso i Comuni e presso le Sedi Territoriali Regionali (STER) oppure online sul portale www.crs.regione.lombardia.it.